

Zeitschrift: Kriminologie / Schweizerische Arbeitsgruppe für Kriminologie SAK = Criminologie / Groupe Suisse de Criminologie GSC = Criminologia / Gruppo Svizzero di Criminologia GSC

Herausgeber: Schweizerische Arbeitsgruppe für Kriminologie

Band: 28 (2010)

Artikel: Il paradigma statale dello ius puniendi : un profilo storico-filosofico

Autor: Garré, Roy

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1051537>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 29.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Il paradigma statale dello *ius puniendi*: un profilo storico-filosofico

ROY GARRÉ

PD Dr. iur., Giudice penale federale, Bellinzona

“Strafrecht ist vielleicht der erste Zustand der Souveränität” (Viktor Achter, *Geburt der Strafe*, Francoforte s.M., 1951, 109).

“E al centesimo catenaccio alla sera io mi sento uno straccio” (Fabrizio De André, *Don Raffae*, in *Le nuvole*, 1990).

Sintesi

Riflettere su ambizioni e realtà della giustizia penale presuppone la consapevolezza di come si sia arrivati all'attuale sistema penale ed in particolare al monopolio statale dell'azione penale. Il ruolo dello Stato nella giustizia penale non è infatti sempre stato lo stesso, ma si è modificato a dipendenza delle contingenze storiche. Fra gli snodi fondamentali vi è senz'altro la Pace di Vestfalia (1648) e il nuovo sistema politico internazionale che ne è derivato, il quale ha in definitiva retto fino al termine della Seconda Guerra mondiale ed ai processi di Norimberga (1945/46). Interessante è comunque anche riflettere sulle alternative storiche a questo modello, dalle società segmentarie del neolitico alla civiltà romana, dai regni nati sulle ceneri dell'Impero Romano alle prime forme di statualizzazione della giustizia penale nel Medioevo avanzato. Questa carrellata storica ci permette di riflettere sui vantaggi e gli svantaggi dell'attuale sistema in una prospettiva più ampia, evitando di estrapolare il discorso su ambizioni e risultati della giustizia penale dai dati di fatto concreti che devono costituire la base di qualsiasi riflessione filosofica e giurpolitica sul tema. Nel complesso emerge così un modello di giustizia penale, che se da un lato è stretta tra nuove dimensioni internazionali del diritto e pretese di maggiore considerazione della dimensione intersoggettiva del penale, dall'altro mostra un forte radicamento sociopolitico ed un respiro etico che continuano a rappresentare una premessa essenziale del convivere sociale.

Résumé

Le fait de réfléchir sur les ambitions et la réalité de la justice pénale pré-suppose d'avoir connaissance des modalités qui ont permis de parvenir au système pénal actuel et, en particulier, au monopole de l'Etat dans l'action pénale. En effet, le rôle de l'Etat dans la justice pénale n'a pas toujours été le même, s'étant modifié en fonction de contingences historiques. Parmi les moments fondamentaux il y a sans aucun doute la Paix de Westphalie (1648) et le nouveau système politique international qui en est issu et qui, après tout, a duré jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre Mondiale et les procès de Nuremberg (1945-46). Il est quand même intéressant de réfléchir aux alternatives historiques de ce modèle-ci, en partant, d'une part, des sociétés segmentaires du néolithique pour nous rendre jusqu'à la civilisation romaine, et, d'autre part, des royaumes surgis des ruines de l'Empire Romain jusqu'aux premiers essais d'étatisation de la justice pénale en plein Moyen Âge. Cette vue d'ensemble historique nous permet de réfléchir dans une perspective plus vaste aux avantages et désavantages du système actuel, évitant de tirer un discours sur les ambitions et les résultats de la justice pénale sans considérer les données concrètes qui doivent constituer la base de n'importe quelle réflexion philosophique et juridico-politique en la matière. En général, il en ressort ainsi un modèle de justice pénale qui, d'une part, se trouve conditionnée par les nouvelles dimensions internationales du droit et les prétentions à une plus grande considération pour les dimensions intersubjectives du pénal, tandis que, de l'autre, comporte un fort enracinement sociopolitique et une teneur éthique qui représentent les prémisses essentielles à la vie en société.

Zusammenfassung

Die Reflektion über Anspruch und Wirklichkeit der Strafjustiz setzt die Kenntnis der Entstehung des aktuellen Strafsystems voraus, vor allem in Bezug auf das staatliche Strafrechtsmonopol. Tatsächlich war die Rolle des Staates in der Strafjustiz nicht immer gleich, sondern hat sich den historischen Umständen entsprechend verändert.

Grundlegende Wendepunkte waren ohne Weiteres der Westfälische Friede (1648) und das neue internationale politische System, das sich daraus ergeben und den weiteren Weg bis hin zum Ende des Zweiten Weltkrieges und den Nürnberger Prozessen (1945/46) bestimmt hat.

Interessant sind zudem auch Überlegungen zu den historischen Alternativen dieses Modells, die von den segmentären Gesellschaften des Neolithikum bis hin zur römischen Zivilisation reichen, von den Königreichen, die aus der Asche des Römischen Reiches entstanden sind, bis hin zu den ersten spätmittelalterlichen Ausformungen verstaatlichter Strafjustiz.

Diese geschichtliche Übersicht erlaubt uns die Vorzüge und Nachteile des aktuellen Systems in einer erweiterten Perspektive zu reflektieren, ohne aber die Berücksichtigung der konkreten Fakten zu vernachlässigen, die jeder philosophischen und rechtspolitischen Auseinandersetzung mit der Strafjustiz zu Grunde liegen müssen.

Aus diesem Komplex entsteht ein Modell der Strafjustiz, welches einerseits eng begrenzt ist in Bezug auf neue internationale Dimensionen des Rechts und Forderungen nach vermehrter Berücksichtigung der intersubjektiven Dimension des Strafens, das andererseits aber eine starke soziopolitische Verankerung sowie einen ethischen Zug aufweist, welche beide weiterhin eine essentielle Bedingung des sozialen Zusammenlebens darstellen.

1. Introduzione

Riflettere sull'odierna giustizia penale fra ambizioni e risultati, in altre parole fra aspirazioni ideali e realtà concreta, presuppone la consapevolezza di come si sia arrivati all'attuale sistema penale ed in particolare al monopolio statale del diritto di punire (*ius puniendi*). In tal senso è opportuno inserire il discorso proposto dai curatori del presente volume in un più ampio contesto diacronico e quindi non solo sincronico, come si è invece spesso tentati di fare. Il nostro attuale sistema penale infatti – è quasi una banalità dirlo ma è sempre meglio ripeterlo – non è un prodotto arbitrario, determinatosi da un giorno all'altro come per incanto, ma è un portato storico lentamente sedimentatosi nei secoli, fra cesure e continuità che non possiamo obliterare da qualsiasi riflessione politica, criminologica, filosofica su questo tema. Da qui il titolo del presente contributo, che vuole da un lato riprendere mutatis mutandis la terminologia di Thomas S. Kuhn sui paradigmi scientifici (1996), ma anche la metodologia di Michel Foucault (1966 e 1969), nonché la suggestiva sintesi delle due riflessioni epistemologiche operata da Giorgio Agamben, nella recente opera *Signatura rerum* (2008, 11 e segg.).

Paradigma statale, dunque: sì, perché di *paradigma* si tratta; provvisoriamente possiamo dire semplicemente nel senso che tutto il sistema penale non sarebbe oggi immaginabile, né scientificamente, né giuspoliticamente, né filosoficamente, se non in quanto sistema monopolizzato dall'apparato statale; apparato fatto di poliziotti, ministeri pubblici, giudici, cancellieri, uscieri, guardie carcerarie, ma anche di architetture ben precise, palazzi di giustizia, carceri, uffici, oltre che di codici, leggi, ordinanze, pratiche giurisprudenziali, insomma un universo di persone, istituzioni, cose messo in piedi, gestito, pagato, garantito dallo Stato. Parlare di ambizioni e di realtà della giustizia penale oggi, significa necessariamente partire da questo preciso dato di fatto, da questa rete di elementi apparentemente eterogenei che in termini foucaultiani potremmo definire "dispositivo"¹.

2. Il presente

Prima di iniziare la nostra esplorazione storica è però opportuno meglio caratterizzare la situazione odierna. Oggi l'azione penale è gestita in maniera esclusiva dallo Stato. Questo fatto trova bene espressione nel futuro Codice di procedura penale svizzero (CPP) agli articoli 2, 6 e 7. Giusta l'art. 2 cpv. 1 la giustizia penale è amministrata esclusivamente dalle autorità designate dalla legge, ed in base al cpv. 2 di questo stesso articolo i procedimenti penali possono essere svolti ed evasi soltanto nelle forme previste dalla legge (Schmid, 2009, 28 e segg.; Pieth, 2009, 37)². Lo *ius puniendi*, in uno stato di diritto, non è comunque solo *diritto* ma anche *dovere* per rapporto ai cittadini³ che attraverso il patto sociale rinunciano a qualsiasi forma di autogiustizia, per cui il sistema è retto dal principio del perseguimento d'ufficio e da quello della legalità dell'azione penale giusta l'art. 7 CPP⁴, con il temperamento di un principio di opportunità limitato giusta l'art. 8 CPP⁵; completa la categoria il principio della verità materia-

¹ Per un'analisi della nozione v. Agamben, 2006, 5 e segg.

² V. anche Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 pag. 1034 (in seguito: Messaggio 2005).

³ Sul diritto costituzionale ad un'inchiesta effettiva v. adesso Capus, 2009.

⁴ V. Messaggio 2005 pag. 1036 e seg.; Piquerez, 2008, 70 e seg.; Pieth, 2009, 37; Schmid, 2009, 63 e segg.

⁵ V. Messaggio 2005 pag. 1037 e seg.; Piquerez, 2008, 71; Pieth, 2009, 37 e seg.; Schmid, 2009, 70 e segg.

le giusta l'art. 6 CPP⁶. Lo spazio limitato lasciato ai privati in questo ambito traspare bene anche nella giurisprudenza molto restrittiva del Tribunale federale in tema di legittimazione ricorsuale della vittima, nonché, ancora più restrittivamente, del danneggiato⁷, così come nella recente sentenza sul caso Mobutu della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale in qualità di autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (TPF 2009 116). Altri sistemi processuali come quello francese concedono più spazio ad interventi orizzontali sul perseguimento penale (v. art. 2-1 fino a 2-21 del Code de procédure pénale, a favore di tutta una serie di associazioni legittimate ad agire; Renucci/Gayet, 2008, n. 70 e segg. ad art. 2 CPP; Pradel, 2008, 289 e segg.), il che può rappresentare un importante stimolo per l'autorità pubblica di perseguimento in determinati campi dove l'esistenza di associazioni di categoria legittimate ad agire accanto al Ministero pubblico e alla parte civile allarga il campo di vigilanza, temperando l'eterno problema del "quis custodiet custodes"⁸. Questi alleggerimenti del monopolio statale non intaccano tuttavia nemmeno in Francia il paradigma da me evidenziato.

Riassumendo, il presente è caratterizzato da un monopolio statale che si manifesta in *tutte* le fasi del procedimento penale, quindi dalla notizia di reato fino al giudizio e all'eventuale esecuzione della pena, ma anche al di fuori del procedimento penale in quanto tale visto che lo Stato ha anche funzioni di polizia, di sicurezza pubblica e in generale di prevenzione dei reati.

⁶ V. Messaggio 2005 pag. 1036; Piquerez, 2008, 70; Pieth, 2009, 39; Schmid, 2009, 59 e segg.

⁷ DTF 136 IV 29, consid. 1; DTF 131 IV 195 consid. 1.2.2; 127 IV 185 consid. 1a; 6B_556/2009 del 6 ottobre 2009, consid. 1.1; 6S.513/2006 del 27 febbraio 2007, consid. 3.4.1 e 6S.125/2005 del 18 maggio 2005, consid. 2; v. anche la sentenza 6B_460/2009 dell'11 giugno 2009, riassunta in RStrS/BJP 2009 n. 656 pag. 108. Si veda comunque anche il futuro art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 della legge sul Tribunale federale, il quale prevede la legittimazione a ricorrere dell'accusatore privato di cui agli art. 118 CPP, senza dunque differenza fra vittima e danneggiato.

⁸ Il cosiddetto avvocato degli animali, proposta bocciata nella votazione popolare del 7 marzo 2010, avrebbe potuto essere considerato una breccia in tal senso anche in Svizzera. Il fatto che il Canton Zurigo mantenga questa istituzione può invece essere difficilmente considerato una breccia con effetti sull'intero sistema. V. più ampiamente Bolliger, 2010 e Kettiger, 2010.

3. Come si è arrivati all'attuale sistema?

Preso atto di questo, vediamo dunque brevemente come si è arrivati ad un siffatto sistema. Si possono in particolare evidenziare tre tappe importanti, in parte intersecantesi tra di loro.

La prima è quella della Pace di Vestfalia e quindi ha a che vedere, prima ancora che con il diritto penale in quanto tale, con il diritto costituzionale e con il diritto internazionale pubblico europeo. È noto infatti come gli accordi internazionali che nel 1648 hanno messo fine a quella grande e lunga catastrofe storica conosciuta come Guerra dei trent'anni⁹, hanno stabilizzato un ordine statale europeo fondato sulla sovranità statale e la non ingerenza negli affari degli altri Stati, non da ultimo quelli penali, che ha in definitiva retto sino alla fine della Seconda Guerra mondiale e quindi sino alla definizione di nuove regole del convivere civile fra Stati, che hanno trovato una prima, pionieristica applicazione nei processi di Norimberga (1945/46) e di Tokio (1946/48), intesi come prima clamorosa rottura del principio stesso nella non ingerenza negli affari penali degli altri Stati (v. ad es. Safferling, 2009 e Osten, 2003).

Attraverso la Pace di Vestfalia ha trovato per altri versi conferma una concezione che aveva cominciato a diffondersi sempre di più già a partire dagli inizi del Cinquecento, che è quella della generalizzazione del *crimen laesae maiestatis*, ovvero la percezione di *tutti* i reati, quindi non solo quelli orditi direttamente contro la persona del principe, ma anche quelli che offendono i privati, quale offesa perlomeno indiretta al principe e all'ordinamento pubblico messo in piedi e garantito da quest'ultimo¹⁰. Violare la legge, chiunque ne sia la vittima concreta, diventa sempre di più nel corso dell'età moderna, un'offesa generalizzata al principe, perché

⁹ Per un agile inquadramento storico si veda Prospero, 2000, 420 e segg. Nella prospettiva di uno dei suoi maggiori protagonisti v. Valzania, 2007. Da un punto di vista storico-costituzionale v. Willoweit, 2009, 143 e segg. Un affascinante e drammatico affresco letterario di questa guerra si trova ora nella trilogia romanzesca di Alan D. Altieri, Magdeburg, 2005-2007 (L'eretico, 2005; La furia, 2006; Il demone, 2007). Sulla validità storica della ricostruzione di Altieri, v. De Michele G., Sulla necessità del romanzo storico per la vita della mente, www.carmillaonline.com, 26 febbraio 2008, nonché sempre sulla stessa rivista online la recensione a L'eretico, a cura di Anselmo Cioffi, 21 settembre 2005.

¹⁰ Sempre fondamentale su questo tema Sbriccoli, 1974 la cui importanza è ben evidenziata in numerosi studi raccolti nel volume collettaneo Penale, Giustizia, Potere. Per ricordare Mario Sbriccoli, a cura di Luigi Lacchè, Carlotta Latini, Paolo Marchetti e Massimo Meccarelli, Macerata 2007.

mette in discussione l'ordine sociale di cui egli è garante¹¹. Da qui la generalizzazione del crimine di lesa maestà nel senso che tutte le violazioni del diritto violano anche la maestà del principe e sono quindi da perseguire d'ufficio.

Ultima importante tappa è infine quella del processo codificatorio avviatosi a cavallo fra fine Settecento e inizio Ottocento, e di cui le codificazioni napoleoniche rappresentano un esempio paradigmatico (v. ad es. Tarello, 1976, 191 e segg. e 485 e segg.; Cavanna, 2005, 53 e segg., 71 e segg., 169 e segg., 253 e segg., 337 e segg., 525 e segg.; Lesaffer, 2009, 452 e segg.)¹². Si tratta di un passaggio che se da un lato mette freno all'arbitrio principesco nel perseguimento dei reati, garantendo maggiore certezza del diritto e fissando i paletti costituzionali del principio *nulla poena*, rispettivamente *nullum crimen sine lege*¹³, dal punto di vista del paradigma che qui ci interessa si inserisce in perfetta continuità con il processo di statualizzazione del penale avviatosi nella prima età moderna¹⁴. Cosa sono le codificazioni del diritto penale sia sostanziale che processuale se non una consacrazione della statualizzazione del penale? Il messaggio che il legislatore manda è chiaro: i comportamenti punibili li definisco solo io e li faccio perseguire esclusivamente dalle autorità che definisco io¹⁵.

¹¹ Più ampiamente sull'evoluzione dei rapporti tra potere e giustizia nel corso dell'età moderna, v. Bellarba, 2008.

¹² Il termine di codificazione è invece da evitare per caratterizzare un'altra importante opera legislativa risalente agli inizi dell'età moderna, la cosiddetta "Carolina" del 1530-1532 (Peinliche Halsgerichtsordnung dell'Imperatore Carlo V, Constitutio Criminalis Carolina; v. Gschwend, 2004), la quale ha sì esercitato un importantissimo influsso, non da ultimo quale simbolo dell'emersione di una forma di autonomia giuridica e scientifica del penale, ma non ha mai avanzato la pretesa tipica dei codici ottocenteschi di rivoluzionare il sistema delle fonti del diritto (v. più ampiamente Caroni, 1996, 11 e segg.; Caroni, 1988, 53 e segg.; Capellini/Sordi, 2002).

¹³ Sull'importanza in questo ambito dell'opera, sia scientifica che legislativa (segnatamente quale autore del Codice penale bavarese del 1813), di Paul Johann Anselm von Feuerbach (1775-1833), v. Rosbach, 2000.

¹⁴ A questo corrisponderà a livello scientifico un particolare interesse da parte della storiografia giuridica ottocentesca per l'emersione di un diritto penale pubblico, v. Hein, 2001.

¹⁵ Si inserisce in questo ordine di idee la creazione nel corso dell'Ottocento della figura del procuratore pubblico, la cui indipendenza dall'autorità politica era all'origine molto limitata (per la Prussia, v. Collin, 2000 e 2001; per il Ministero pubblico della Confederazione v. Lüthy, 1923, 30 e segg., 92 e segg., 128 e segg.; in un più ampio orizzonte geografico v. Durand/Mayali/Padoa Schioppa/Simon, 2005), nonché il nuovo ruolo assunto dagli apparati di polizia (v. ad es. Nolte, 2009).

4. Alternative storiche

Viste le tappe più importanti del processo storico che ha portato all'attuale monopolio statale del perseguimento penale, è senz'altro utile illustrare alcune alternative storiche a questo sistema. Inevitabilmente occorre partire da molto lontano visto che il problema della punizione dei trasgressori delle regole del convivere sociale si è posto praticamente già dal momento stesso in cui gli esseri umani, secondo il brocardo *ubi societas ibi ius*, hanno cominciato ad organizzarsi socialmente, molto prima dunque di definire gerarchie sociali di sorta e men che meno forme statali di organizzazione.

Le cosiddette società segmentarie di epoca neolitica (circa a partire dal X/IX millennio a.C.) avevano in questo senso forme di sanzioni di natura penale a prescindere dall'esistenza di organizzazioni che nemmeno a livello embrionale potremmo definire di tipo statale. L'antropologia giuridica le definisce società acefale, segmentarie appunto (termine introdotto da Emile Durkheim) nel senso che erano costituite da *segmenti* sociali, di regola gruppi parentali, privi di una gerarchia organizzata (Wesel, 1985, 189 e segg.)¹⁶. Già per questo motivo si tratta di società che, non molto diversamente da quelle ancora più risalenti nel tempo fondate sull'economia di caccia e raccolta (paleolitico, a partire circa da 2,5 milioni di anni fa), non concepivano il delitto come un fatto pubblico sanzionabile con una pena da parte di una superiore autorità, ma essenzialmente come un fatto privato, che dava luogo a riparazioni patrimoniali difficilmente distinguibili da quello che oggi definiremmo un *risarcimento danni*. In questo senso *non* vi era alcuna forma di *dicotomia* fra diritto penale e diritto privato (Wesel, 2006, 26 e 42).

Una prima interessante cesura si determina con la nascita dei primi protostati¹⁷, anzitutto in Mesopotamia, Egitto e Cina nel III millennio pri-

¹⁶ Più ampiamente v. Sacco, 2007 e Hoebel, 1973. Per molti versi superati ma comunque suggestivi gli studi pionieristici di Johann Jakob Bachofen, Henry Maines, Lewis H. Morgan, John Ferguson McLennan, Alexis Giraud-Teulon, Bronislaw Malinowski (v. Garré, 1999, 238 e segg. con riferimenti).

¹⁷ Secondo l'affascinante ricostruzione di Cauvin, 2010, 102 e seg. la nozione stessa di sovranità statale ha avuto una lunga fase di gestazione nell'immaginario religioso-simbolico e quindi nella psiche dell'essere umano, risalente all'epoca neolitica. In questo senso non è da sottovalutare lo stretto rapporto esistente fra primi attributi giuridici della sovranità statale e l'universo simbolico, così come esso emerge nelle prime manifestazioni artistiche del neolitico. Lo sguardo di Supiot, 2006, 176 e segg.,

ma di Cristo, e quindi nel II millennio anche in India, Grecia, compresa Creta, Messico e Perù. Caratteristica di queste nuove forme di organizzazione è anche la creazione dei primi tribunali che pronunciano pene spesso draconiane, dapprima soltanto nel caso di omicidi, le quali entrano in concorrenza con le sanzioni di tipo riparatorio tipiche della giustizia negoziata delle società segmentarie (Wesel, 2006, 54; Saporetti, 1998, 84 e segg.). Non è qui possibile approfondire la tematica, ma è indubbio che in questo lungo periodo che va dal III alla fine del II millennio a.C. si gioca un importante passaggio verso la progressiva autonomia del penale, inteso come compito pubblico, anche se non si può in alcun modo parlare di monopolio statale, visto che assistiamo ad una lunga coesistenza di sistemi.

Altro snodo importante di questa rapida carrellata è ovviamente l'epoca romana, conosciuta anzitutto per la fioritura del diritto privato, il quale si è delineato come campo autonomo non da ultimo attraverso gli sviluppi del risarcimento danni, manifestatosi agli inizi ancora nei termini di penalità privatistiche e negoziate, fondate tuttavia su risarcimenti che andavano al di là del semplice danno patito, nella forma quindi di multe spesso dettagliatamente fissate (Wesel, 2006, 185 e segg.). Gli storici del diritto situano nel III secolo a.C., con la nascita delle competenze di polizia dei *tresviri capitales* (ca. 290-287 a.C.) e con la differenziazione tra danno civile e pena, sottesa alla famosa *lex Aquilia* (286 a.C.), uno dei passaggi più importanti di statualizzazione del diritto penale, anche se è bene sottolineare che la procedura penale romana, pur distinguendo fra *crimina publica* e *delicta privata*, non ha mai adottato modelli di perseguimento penale paragonabili a quelli odierni, già per il fatto che non conosceva un pubblico accusatore, per cui ferma restando l'esistenza di una giustizia penale statale, l'avviamento del procedimento, l'inchiesta, l'accusa rimasero essenzialmente in mani private (Capogrossi Colognesi, 2009, 253 e segg.; Kaser/Knütel, 2008, 172 e seg., 272 e seg.; Krause, 2006, 43 e segg.; Arangio-Ruiz, 1957, 170 e segg.)¹⁸, con i rischi che questo comportava per il privato accusatore, sia in termini sociali che finanziari¹⁹.

sull'immaginario della sovranità andrebbe per tanto allargato ben oltre lo Stato occidentale in quanto tale.

¹⁸ Non molto diversa la situazione nel diritto ateniese, v. Bearzot, 2008, 65.

¹⁹ Emblematico il processo per omicidio descritto in Pomeroy, 2007.

Veniamo infine al Medioevo, su cui vale la pena soffermarsi in maniera particolare perché è in questo periodo che si verificano le novità più significative nell'ottica che qui ci interessa²⁰.

5. In particolare il Medioevo

Il crollo dell'Impero romano (476 d.C.) e le migrazioni dei popoli germanici portarono notoriamente al venir meno delle strutture statali romane (Heather, 2006, 517 e segg.; Ward-Perkins, 2008) per cui inevitabilmente questo si ripercosse anche sul penale, che torna ad essere essenzialmente un fatto privato. Le cosiddette *leges barbarorum*, le leggi promulgate dai monarchi delle varie popolazioni germaniche insediatesi nei territori dell'ex impero romano (Kroeschell, 2008, 21 e segg.; Modzelewski, 2008, 54 e segg.), contengono certo numerose norme che possiamo ricollegare all'universo del penale, ma tornano a dominare commistioni fra risarcimento danni e sanzione penale (*compositio*)²¹. Il fatto stesso comunque che vi sia un'autorità monarchica interessata a definire delle regole di risarcimento, spesso superiore peraltro al danno in senso stretto patito dalla vittima, denota implicitamente l'esistenza almeno a livello embrionale di un interesse pubblico alla punizione (Groot, 1999)²², se non altro allo scopo di tamponare il fenomeno delle faide (Rüping/Jerouschek, 2007, 5 e segg.).

Se nell'Alto Medioevo non sono mancati episodi di maggiore statualizzazione del penale, pensiamo in particolare ai capitolari franchi di Carlomagno (Kroeschell, 2008, 69 e segg.)²³, è con lo sviluppo dei comuni a partire dal XII/XIII secolo (Padoa Schioppa, 2003, 83 e segg.)²⁴ che vengono poste le basi per quel vero e proprio cambiamento di paradigma attorno a cui ruota il presente contributo e che permettono di dire agli storici del diritto che il Medioevo nella storia del diritto penale non finisce nel Quattrocento ma piuttosto nella prima metà del Seicento (Willoweit,

²⁰ Il punto sull'attuale stato delle ricerche in Willoweit, 2009. V. anche Hilgendorf/Weitzel, 2007. In particolare per la storiografia giuridica anglosassone, v. Krause, 2005. Sulla persistenza di modelli concorrenti di perseguimento privato sino alla fine del Medioevo, in particolare nel caso di crimini violenti, v. Schuster, 2002.

²¹ V. ad esempio per le leggi dei longobardi Dilcher, 2002 e 2008.

²² Più ampiamente Kroeschell, 2008, 35 e segg.

²³ Sul diritto penale nella precedente epoca merovingia v. Weitzel, 1994.

²⁴ Sul rapporto fra delitto e cosiddetta pace privata in questo periodo v. Padoa Schioppa, 2003, 209 e segg. V. anche Sbriccoli, 1998.

1999, 8). Lo sviluppo politico-economico delle città, preceduto a partire dalla fine del X secolo dal movimento delle cosiddette paci di Dio, promosse dalla Chiesa e volte a limitare la diffusione delle faide (Kröschell, 2008, 196 e segg.), porta in effetti ad una progressiva statualizzazione del penale²⁵, con la creazione di Tribunali cittadini e con la differenziazione fra giurisdizione civile e giurisdizione penale, caratterizzata quest'ultima da un graduale passaggio dal sistema dell'azione privata a quello dell'accusa pubblica²⁶.

Ma sarà anche un altro importante fenomeno culturale a dare impulso a queste tendenze giuspolitiche, ovvero la scientificizzazione del diritto penale determinatasi sull'onda della creazione delle prime Università e della riscoperta del Corpus iuris civilis di Giustiniano²⁷. La dicotomia diritto penale/diritto civile troverà così la sua consacrazione scientifica, grazie soprattutto alla pubblicazione di opere spesso provenienti da pratici del diritto, i quali, forti dell'esperienza acquisita nei fori cittadini²⁸, daranno

²⁵ Addirittura c'è chi afferma che prima di questo periodo non si potesse nemmeno parlare di diritto penale in quanto tale (Achter, 1951, 104 e segg.). Personalmente preferisco fermarmi alla constatazione che non ci fosse "statualizzazione del penale", visto che, come scrivono Luca Mannori e Bernardo Sordi per il diritto amministrativo, capita che la *cosa* anticipi la *parola* (2001, 5 e segg.), per cui può esistere senz'altro un diritto penale, prima ancora che i contemporanei lo concepiscano come tale; importante è non cadere in anacronismi e sempre considerare le specificità di ogni epoca, ed in questo ha certo ragione Achter a sottolineare le grandi trasformazioni verificatesi tra il 1150 ed il 1230 nella concezione del penale, in particolare nel sud della Francia.

²⁶ V. ad es. per l'Italia, con particolare attenzione a Bologna e Perugia, Vallerani, 2005; per la città di Augusta tra 1320 e 1540 Schlosser, 1999; per la città di Würzburg tra 1200 e 1550 Willoweit, 1999; con particolare attenzione al reato di omicidio v. Rousseaux, 1999. Più ampiamente Sprandel, 1999.

²⁷ Suggestiva la teoria di Viktor Achter, il quale mette in relazione questo nuovo movimento scientifico con il generale contesto filosofico-culturale del XII secolo ed in particolare con quella che chiama la "sittliche Individualisierung des Menschen" (1951, 137), fenomeno che trova manifestazione nei campi più disparati, dalla letteratura trobadorica alla diffusione delle eresie nelle regioni della Linguadoca, dalla nuova razionalità filosofica fino appunto alla nuova attenzione, nell'universo del penale, più al *reo*, con le sue *motivazioni interiori*, che al reato nella sua dimensione puramente fattuale-oggettiva: "Das Strafrecht wendet den Blick von der Tat auf den Täter. Es steht nicht mehr die Frage zur Diskussion, wer nach einer Missetat verpflichtet ist, die Bereinigung vorzunehmen, sondern inwieweit der Missetäter selbst moralisch und praktisch für sein böses Tun einzustehen hat" (ibidem).

²⁸ Esempio molto famoso è quello di Alberto da Gandino, un giudice professionista al servizio fra 1281 e 1310 delle curie podestarili dell'Italia comunale (Lucca, Perugia, Firenze, Bologna, Siena), autore di un *Tractatus de maleficiis* destinato ad esercitare un influsso importantissimo sulla scienza giuspenalistica (v. ad es. Vallerani, 2009).

veste scientifica alla materia²⁹, da lungo consapevoli del fatto che sia interesse della res publica “ne maleficia sint impunita”, che i reati non restino impuniti³⁰.

Accanto ai tribunali cittadini vi è comunque un altro settore giurisdizionale che darà un forte impulso alla statualizzazione del diritto, investendo per altro di una luce sinistra l'intero fenomeno: l'Inquisizione della Chiesa cattolica. Uno dei maggiori impulsi verso il passaggio da un sistema privatistico-accusatorio ad uno pubblico, per l'appunto *inquisitorio*, del penale verrà proprio da questa istituzione del diritto canonico (v. ad es. Cohen, 1999; Trusen, 1988; Kéry, 2001), pensata all'origine per combattere le eresie ma divenuta nel corso dei secoli sempre più, oltre che secondo la definizione di Adriano Prospero (2009) “Tribunale della coscienza”, tribunale penale tout court³¹, con competenze sempre più estese, dotato di funzionari con una solida cultura scientifica, che nel bene e nel male si irraggerà anche sulle altre giurisdizioni³², non mancando di portare al cen-

²⁹ Oltre alla scuola italiana va senz'altro segnalata anche la scuola francese, con in particolare i giuristi attivi tra 1225 e inizio del 1300, v. ad es. Gouron, 1999.

³⁰ Così si leggeva già in una sentenza dei consoli contro i visconti di Pisa del 1153, cit. da Vallerani, 2009, 41. Più ampiamente su questo tema v. Fraher, 1984. Farà da contraltare canonico a questa teoria, il brocardo contenuto nel Liber Extra di Gregorio IX, risalente al 1234, “et publicae utilitatis intersit, ne crimina remaneant impunita” (lib. V tit. XXXIX cap. XXXV). Che fra interessi della res publica e utilità pubblica in senso canonico vi fossero forti convergenze e che fra le due autorità ci fossero importanti forme di cooperazione è evidente, anche se perlomeno a partire dalla lotta per le investiture la coordinazione fra i due poteri è stata spesso caratterizzata da forti attriti (interessanti riflessioni in Thier, 2009). Suggestivo constatare altresì che nella messa in opera della cooperazione fra le due giurisdizioni potessero emergere problemi, come per esempio il rischio di un doppio perseguimento dei clerici, che richiamano questioni oggi esistenti in ambito di cooperazione internazionale fra Stati. Anacronistico sarebbe però affermare che la nozione contemporanea di “ne bis in idem” internazionale affondi le proprie radici nel diritto canonico medievale. Le genealogie giuspolitiche del principio sono piuttosto da situare fra seconda metà dell'Ottocento e inizio di Novecento, in opere come quella di Kohler, 1917, 69, alla luce del cosiddetto *Erledigungsprinzip* o di Carrara, 1871, 767 e seg.). Certo è comunque che, già alla luce della massima biblica “non iudicat Deus bis in idipsum”, il problema della doppia punizione è già presente nella canonistica medievale, anche se il *privilegium fori* dei chierici non veniva motivato in quanto espressione del “ne bis in idem” (v. Landau, 1970, 142).

³¹ Più ampiamente sul contributo della teologia cattolica e del diritto canonico allo sviluppo del diritto penale statale v. Kéry, 2006 e 2005. Il discorso andrebbe altresì inserito in un più ampio contesto di rapporti fra potere secolare e potere spirituale in Occidente (v. ad es. fra i più recenti Rizzi, 2009).

³² Ovviamente non senza resistenze locali, v. in particolare Given, 1999.

tro del sistema penale l'esigenza teologico-morale della *correctio* del reo con il suo corollario della *poenitentia*, le quali non rappresentano ovviamente le premesse ideali per la formazione di un diritto penale laico, autonomo rispetto alle sfere normative della religione e della morale³³. Non sorprende quindi che l'opera di laicizzazione del penale portata avanti dal giusnaturalismo ("et si deus non daretur") e dall'Illuminismo giuridico abbia avuto bisogno di molto tempo per imporsi e che sia sempre esposta a rischi concreti di ricadute, nella migliore delle ipotesi sotto forma di strisciante moralismo³⁴.

6. Vantaggi e svantaggi

Dopo questa carrellata storica vediamo di enucleare brevemente quelli che potrebbero essere i vantaggi e gli svantaggi del sistema penale fondato sul monopolio statale dello *ius puniendi*.

³³ Della sterminata letteratura sul tema v. ad es. Prosperi, 2009; Merlo, 2008; Mereu, 2000; Bennassar, 2000. Bene rappresenta la persistenza di una generalizzata cultura dell'intolleranza, sottesa al fenomeno inquisitorio, il romanziere Valerio Evangelisti, nel suo ciclo di romanzi dedicato alla figura dell'inquisitore Nicolas Eymerich, personaggio storico realmente esistito (1320-1399), che nella penna del romanziere bolognese diventa tuttavia il prototipo di una costante dimensione dell'essere umano (questi i titoli finora usciti: Nicolas Eymerich, inquisitore, 1994; Le catene di Eymerich, 1995; Il corpo e il sangue di Eymerich, 1996; Il mistero dell'inquisitore Eymerich, 1996; Cherudek, 1997; Picatrix, la scala per l'inferno, 1998; Metallo urlante, 1998; Il castello di Eymerich, 2001; Mater Terribilis, 2002; La furia di Eymerich, 2003; La luce di Orione, 2007). Non da ultimo, affascinante e storicamente valida, seppur caratterizzata da un certo distacco ironico, la descrizione dell'Inquisizione ed in particolare dell'inquisitore Bernardo Gui (1261-1331) ne *Il nome della rosa* di Umberto Eco del 1980.

³⁴ La tardiva adozione di un moderno diritto penale in ambito sessuale, esclusivamente basato sull'autodeterminazione della persona (v. DTF 129 IV 71 consid. 1.3 nonché sentenza del Tribunale federale 6S.17/2004 del 22 luglio 2004, pubblicata in RtiD 2005 I n. 40, 147 e segg.; v. già FF 1985 II, 974 e segg.) e non più sulla difesa di una pretesa, quanto oggi come oggi fantasmagorica, moralità pubblica, ne è un ottimo esempio. Stimolanti riflessioni letterarie, sulla base di un'esperienza giuridica ancora insufficientemente centrata sulla nozione di autodeterminazione sessuale, in Carofoglio, 2010, 235 e segg.

Uno dei vantaggi principali è quello legato all'obbligo di cercare *d'ufficio la verità materiale*³⁵. Il reato è sempre un'offesa alle regole del convivere sociale ed il *vulnus* determinatosi nel tessuto sociale ha un potenziale disgregatore, più o meno grande a dipendenza della gravità del fatto, che deve essere contrastato onde permettere un riequilibrio che è la condizione essenziale del perpetuarsi del convivere sociale, pena il rischio di scivolare nell'anarchia della giustizia del linciaggio. Episodi recenti della cronaca, si pensi a quanto accaduto in gennaio nel comune calabrese di Rosario fra popolazione locale e lavoratori emigrati dall'Africa con possibili pilotaggi del crimine organizzato³⁶, ci mostrano come da questo rischio non siamo purtroppo mai immuni. La statualizzazione del penale, con il corollario dell'obbligatorietà dell'azione penale e della terzietà del giudice fra accusa e difesa, rappresenta l'unica ragionevole garanzia di una giustizia penale che abbia la pretesa di essere equa e di difendere non solo i forti ma anche e soprattutto i deboli, assicurando la pace sociale senza accollare di massima le spese del procedimento alla vittima o al danneggiato.

L'esempio dell'Inquisizione ci mostra d'altro canto come il rischio di una deriva di questo modello sia sempre presente e che, a seconda del

³⁵ Sul problema epistemologico legato al concetto stesso di verità materiale nel processo, v. comunque Chanez, 2009; Taruffo, 2009; Ferrer Beltrán, 2004. Suggestivi spunti anche in Carofiglio, 2007.

³⁶ V. Il Sole 24 Ore, 10 gennaio 2010, 7; Area, 29 gennaio 2010, 12 e seg. Questo offre tra l'altro spunto per rammentare il problema, già evidenziato da Santi Romano e suggestivamente ripreso dal procuratore Giuseppe Ayala nella sua requisitoria al maxi-processo contro la mafia siciliana iniziato nel 1986 (2009, 147 e segg.), della coesistenza di ordinamenti che si determina nelle zone controllate dal crimine organizzato. Il rischio quindi non è solo quello della degenerazione in forme di autogiustizia (la cui devastante tragicità è stata ben rappresentata nel film di Clint Eastwood, *Mystic River* del 2003, tratto da un romanzo di Dennis Lehane), ma l'intrusione pianificata e massiccia da parte di ordinamenti alternativi allo Stato, che di fatto si sovrappongono a quest'ultimo con norme non meno cogenti ed efficaci, proprio per questo perniciose siccome vere e proprie cellule cancerogene del corpo sociale. Ciò spiega altresì l'importanza di distinguere in maniera categorica, come fanno dottrina e giurisprudenza, già a livello di nozione di *appartenenza* oggettiva all'organizzazione criminale giusta l'art. 260^{ter} CP, da un lato le norme, spesso arcaiche e rituali dell'organizzazione stessa e dall'altro i principi normativo-funzionali elaborati autonomamente dallo Stato onde evitare qualsiasi rischio di contaminazione ordinamentale (v. Cavaliere, 2003, 252 e segg., nonché la sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.26 del 14 ottobre 2009, consid. 3.2.1).

contesto politico in cui ci si muove – si pensi ad esempio alle deviazioni autoritarie che hanno marcato nel secolo scorso la storia di tre Paesi culla dell’Inquisizione moderna come l’Italia, la Spagna ed il Portogallo³⁷- il monopolio statale dello *ius puniendi* può divenire puro e semplice strumento di repressione e di intolleranza. Purtroppo nel codice genetico dell’obbligo dell’azione penale e della massima ufficiale (Untersuchungsgrundsatz) c’è anche questo, e ciò non va mai dimenticato: in definitiva l’idea che il crimine sia sempre una forma di lesa maestà dell’autorità, laica ma anche religiosa, più che una lesione di diritti individuali³⁸ e una ferita del tessuto sociale, e che per individuare i colpevoli dei reati sia se del caso legittimo ricorrere a metodi violenti, in altre parole alla tortura³⁹. Anche qui la cronaca recente ci insegna purtroppo quanto si sia ancora lontani da un effettivo sradicamento di questo rischio.

Non da ultimo, fra gli svantaggi della statualizzazione del penale, vi è senz’altro il fatto che il diritto penale costa⁴⁰: costa la giustizia, costano i penitenziari, costa la polizia, ed è evidente che soltanto una parte di questi costi possono essere alla fine messi a carico di coloro che li causano, ovvero i delinquenti. Si possono condannare a risarcire le spese processuali, si possono confiscare i loro beni, si possono pronunciare pene pecuniarie anche molto elevate, si può certo incassare qualcosa, ma il resto, ed in

³⁷ Da un’altra prospettiva v. anche Prospero, 2009, IX e segg. e Muñoz Conde, 2002.

³⁸ La tendenza della “scuola classica” del diritto penale di considerare il reato più in quanto violazione del bene giuridico astratto definito dal legislatore, e quindi della norma autoritativamente definita, che quale offesa ad una vittima nella sua umana fisicità, si inserisce in questo ordine di idee (paradigmatico Binding, 1872).

³⁹ Della sterminata letteratura in materia si vedano soprattutto, oltre al classico Fiorelli, 1953: Schmoeckel, 2000, Falk, 2001 e Riley Scott, 1999, nonché Bennassar, 2000, 98 e segg. In teoria abolita nei Paesi civili (v. ad es. Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, RS 0.105; Convenzione europea del 26 novembre 1987 per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, RS 0.106), la tortura è purtroppo tornata agli onori della cronaca dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, con giustificazioni e sottigliezze giuridiche molto preoccupanti (v. Barberini, 2008, 127 e segg.; si veda anche l’ultimo rapporto del relatore speciale ONU per la tortura Manfred Nowak, citato in Neue Zürcher Zeitung del 20 marzo 2010, 9), in fondo non troppo dissimili dalle ipocrite raffinatezze e cautele dei manuali medievali sul tema (v. ad es. Eymerich/Peña, 2000, 230 e segg.).

⁴⁰ Come scrive il Tribunale federale “besteht ein hinreichender Tatverdacht und sind die Prozessvoraussetzungen gegeben, muss das Strafverfahren ungeachtet zu erwartender hoher Kosten durchgeführt werden” (sentenza 6B_728/2008 del 12 maggio 2009, consid. 1.4.2 pubblicato in Praxis 2009, n. 115, 788).

genere è la gran parte, resta a carico della collettività. La giustizia è cara, questo è palese. Ma si può seriamente rinunciare a questo servizio dello Stato⁴¹, o anche soltanto ridimensionarlo⁴² portando ad esempio determinate logiche della scuola “Law and Economics”⁴³ alle loro estreme conseguenze? Per me la risposta è evidente: no. Il prezzo da pagare sarebbe altissimo, sia in termini etici che sociopolitici, e questo già laddove si sgretola, come purtroppo sulla base di determinate ottiche liberiste si vede propagare, il monopolio pubblico di delicatissimi ambiti del penale, in primis quello carcerario, come ha ben riconosciuto nel novembre dell’anno scorso la Corte suprema israeliana bloccando una legge della Knesset che apriva di fatto le porte alla privatizzazione dei penitenziari (Szpiro, 2009)⁴⁴.

Questo non significa che non si possano limitare certi eccessi della dimensione autoritativo-egemonica del penale, valorizzando ad esempio, con istituzioni quali la mediazione (v. ad es. Bouchard/Mierolo, 2005 e Kaiser, 1999), il ruolo dei privati nel procedimento, evitando inutili accanimenti sul reo e promuovendo la sua presa di coscienza del male fatto alla vittima e/o alla società. Si tratta di processi che per il reo si possono spesso rivelare più dolorosi che la punizione stessa, e che in termini di

⁴¹ Per una più ampia ma comunque agile riflessione filosofica sui compiti fondamentali dello Stato v. Richli, 2009.

⁴² Rinunciare ad un Tribunale d’appello a livello federale come recentemente deciso dal Parlamento in definitiva per ragioni di risparmio va purtroppo in questa direzione; v. Messaggio concernente la legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP) del 10 settembre 2008, FF 2008, 7111 e segg.; seduta del Consiglio degli Stati del 9 giugno 2008 (BU CS 2009, 587 e segg.) con relativo rapporto commissionale del 3 giugno 2009; seduta del Consiglio nazionale dell’11 marzo 2010 (08.066).

⁴³ Partendo dal campo tradizionale del diritto privato, la scuola ha infatti già attraversato da tempo la frontiera del diritto pubblico, offrendo di per sé interessanti spunti di riflessione, a condizione di non ridurla ai contenuti ideologici della cosiddetta Scuola di Chicago (v. a questo proposito il recente dibattito sulla Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2009/3, 765 e segg. attorno alla pubblicazione del libro di Giulio Napolitano e Michele Abrescia, *Analisi economica del diritto pubblico*, Bologna 2009); per un’agile introduzione alle varie sfaccettature e fasi della scuola “Law and Economics” v. Minda, 2001, 141 e segg.

⁴⁴ Da non bagatellizzare sono del resto anche meno eclatanti privatizzazioni come quelle recentemente attuate a Zurigo dove si è aperto un centro per persone fermate in grave stato di ebbrezza (Zentrale Ausnüchterungsstelle), parzialmente affidato a personale privato (v. *Neue Zürcher Zeitung* del 4 gennaio 2010, 11).

risocializzazione effettiva⁴⁵ e risarcimento morale della vittima possono risultare più efficienti della classica punizione autoritativa da parte dello Stato⁴⁶. Purtroppo la sostanza di determinate discussioni parlamentari su questo tema, non lasciano ben sperare sulla disponibilità del mondo politico a chinarsi seriamente su questi modelli procedurali alternativi⁴⁷, fondati più su un'idea di giustizia riparatoria che retributiva. E anche volendo portare il tutto soltanto su di una riflessione costi/benefici l'ottica che emerge è troppo spesso quella a corto termine, legata ai costi tout court della mediazione, e non quella di più ampio respiro legata ai benefici, anche economici, dei successi a medio/lungo termine della mediazione. In questo senso sulla dimensione intersoggettiva del penale⁴⁸ e sullo spazio da dare ai privati nella giustizia penale⁴⁹ c'è ancora del lavoro da fare⁵⁰.

7. Conclusione

Ciò premesso, va comunque ricordato che il monopolio penale dello Stato, più che dal basso, è oggi messo in discussione dall'alto. I Tribunali penali internazionali assumono un ruolo sempre più importante⁵¹. Seppur criticati

⁴⁵ Sul tema della risocializzazione v. ad es. Queloz/Luginbühl/Senn/Magri, 2009. Vi sono altresì esperienze rimarchevoli come quella descritta da Bedi, 2001, che lasciano sperare che l'obiettivo della risocializzazione non sia pura utopia, anche laddove le premesse materiali sembrerebbero assolutamente proibitive, segnatamente nel carcere di Tihar a Nuova Delhi, a condizione di mantenere aperta la mente a modalità innovative e coraggiose come quelle appunto promosse da Kiran Bedi.

⁴⁶ Per una valutazione di più ampio respiro della portata sociopolitica di queste nuove tendenze Rifkin, 2010, 17 e segg.

⁴⁷ V. BU 2007 CN, 995 e segg. e CS, 722 e segg.

⁴⁸ In questa direzione va a livello criminologico la maggiore attenzione rivolta negli ultimi decenni alla vittima, non più vista come oggetto passivo del processo ma come attore importante da valorizzare oltre che da studiare in tutte le sue sfaccettature, prima, durante e dopo il reato (per un'analisi storica delle origini, non necessariamente emancipatorie della vittimologia, v. von Mayenburg, 2009).

⁴⁹ Il sopraccitato esempio francese (cap. 2 in fine) potrebbe a sua volta essere una valida fonte di ispirazione giuspolitica.

⁵⁰ Importanti spunti di riflessione si trovano a questo proposito in Roxin, 1999, il quale mette addirittura in discussione la stretta scissione dogmatica diritto civile/diritto penale, rimettendo al centro la dimensione risarcitoria a scapito di quella punitiva del penale (v. in part. 148 e seg.). L'art. 53 del Codice penale svizzero può essere inteso quale primo passo in tale direzione (più ampiamente sul ruolo dei nuovi articoli 52 e segg. CP v. adesso Summers, 2010 e riferimenti).

⁵¹ Per un inquadramento più ampio del fenomeno v. Ferrarese, 2006, 120 e segg.

da più parti (v. ad es. Zolo, 2006), essi sono oggi come oggi il miglior sistema che abbiamo a disposizione per lottare contro l'impunità di determinati gravi reati commessi spesso da autorità dello Stato o con il silenzio complice di quest'ultime, pensiamo ovviamente all'ex Jugoslavia, alla Cambogia, al Ruanda solo per fare qualche recentissimo esempio⁵². È chiaro che la nascita di queste giurisdizioni penali internazionali mette in discussione il paradigma statale dello *ius puniendi* come si è venuto a definire con la Pace di Vestfalia⁵³. Ed è altrettanto chiaro che la natura stessa di questi tribunali porta ad una nuova commistione fra momenti di giustizia penale egemonica ed elementi di giustizia negoziata. Alla fine però la collaborazione degli Stati è sempre necessaria. Le Corti internazionali non operano in un vacuum statale, hanno sempre bisogno dell'aiuto degli Stati nazionali per porre in essere una giustizia effettiva⁵⁴. Il paradigma statale dello *ius puniendi* resta in questo senso dominante anche da questo punto di vista e sul corto termine non sono francamente ravvisabili alternative ragionevoli, ma solo puntuali e limitati adattamenti del sistema. In che direzione andranno questi adattamenti non è dato sapere, ma sta in primis a noi, operatori del penale a tutti i livelli, fare in modo che il sistema nel suo complesso ne tragga i maggiori benefici. Riflessioni di fondo come quelle rese possibili dai curatori del presente volume ne sono la premessa

⁵² Strumenti nuovi come quelli contenuti nel disegno di legge sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (cosiddetta "lex Duvalier"; v. FF 2010, 2871 e segg.), possono integrare in maniera efficace lo strumentario esistente (v. Neue Zürcher Zeitung del 25 febbraio 2010, 11).

⁵³ Da questo punto di vista anche la creazione di un sistema sempre più integrato di cooperazione internazionale in materia penale è un importante fenomeno da non sottovalutare. La storia dell'extradizione e della cosiddetta "assistenza minore" ("piccola", "altra assistenza"), quest'ultima sorta da una costola dell'extradizione di cui rappresentava all'origine una mera forma accessoria di cooperazione (v. Marchetti, 2005, 1 e segg.), mostra in effetti come dopo un primo puntuale, lento diffondersi di trattati di estradizione, iniziato sul finire degli anni Sessanta dell'Ottocento, si è passati negli ultimi decenni ad un'intensificazione tale della cooperazione (si vedano i numerosi nuovi trattati nella RS 0.35), sia giudiziaria che amministrativa (v. Zimmermann, 2009, 1 e segg.), da mettere in discussione la tradizionale concezione della sovranità penale, e adesso notoriamente anche fiscale (v. ad es. Oesterhelt, 2009), degli Stati nazione. Anche qui comunque non viene rivoluzionato il paradigma statale in quanto tale (v. del resto sia il Tribunale federale nella DTF 130 II 217 consid. 5 che il Tribunale penale federale in TPF 2008 61 consid. 1), bensì quella sua particolare declinazione, così come si è appunto cristallizzata a livello di diritto pubblico internazionale in quel lungo periodo che va dal 1648 al 1945.

⁵⁴ Si veda ad esempio per la Svizzera la legge federale del 22 giugno 2001 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale, LCPI, RS 351.6.

fondamentale, a condizione ovviamente che il discorso non venga ridotto ad una mera contabilità costi/benefici, ma che resti fedele a quell'irrinunciabile afflato etico-civile che costituisce da sempre il fondamento di qualsiasi seria filosofia del diritto penale⁵⁵.

⁵⁵ L'idea di una cultura mondiale del diritto penale ("Weltstrafrechtskultur") propagata da un grande penalista come Claus Roxin, che faccia da contrappeso alle derive incivili di Guantanamo e Abu Ghraib, offre un pregevole spunto di riflessione (v. ad es. la conversazione di Thomas Duve con Claus Roxin, in *forum historiae iuris*, www.forhisiur.de, 15 maggio 2006), che rammenta in ambito etico-filosofico il discorso di Hans Küng lanciato con il suo famoso libro *Projekt Weltethos* del 1990. Più tecnico, ma non meno stimolante il discorso di Fletcher 2004 alla ricerca di una vera e propria grammatica del diritto penale occidentale.

Bibliografia

- Achter V., *Geburt der Strafe*, Vittorio Klostermann, Francoforte, 1951.
- Agamben G., *Signatura rerum. Sul metodo*, Bollati Boringhieri, Torino, 2008.
- Agamben G., *Che cos'è un dispositivo?*, Nottetempo, Roma, 2006.
- Arangio-Ruiz V., *Storia del diritto romano*, ristampa anastatica della 7a ediz. del 1957, Jovene, Napoli 2003.
- Ayala G., *Chi ha paura muore tutti i giorni. I miei anni con Falcone e Borsellino*, Mondadori, Milano, 2009.
- Barberini R., *Il giudice e il terrorista*, Einaudi, Torino, 2008.
- Bearzot C., *La giustizia nella Grecia antica*, Carocci, Roma, 2008.
- Bedi K., *La coscienza di sé. Le carceri trasformative, il crollo della recidiva*, Giuffrè, Milano, 2001.
- Bellarba M., *La giustizia nell'Italia moderna*, Laterza, Roma/Bari, 2008.
- Bennassar B., *Storia dell'Inquisizione spagnola*, trad. ital., Rizzoli, Milano, 2000.
- Binding K., *Die Normen und ihre Übertretung. Eine Untersuchung über die rechtmässige Handlung und die Arten des Delikts*, vol. 1, Lipsia, 1872.
- Bolliger G., *Nur Tierquäler haben Tieranwälte zu fürchten*, in *Neue Zürcher Zeitung*, 21 gennaio 2010, 13.
- Bouchard M./Mierolo G., *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Bruno Mondadori, Milano, 2005.
- Capogrossi Colognesi L., *Storia di Roma tra diritto e potere*, Il Mulino, Bologna, 2009.
- Cappellini P./Sordi B. (curatori), *Codici. Una riflessione di fine millennio*, Giuffrè, Milano, 2002.
- Capus N., *La réparation des victimes de graves violations contre les droits de l'homme e l'obligation d'enquêter dans le système légal suisse et européen*, RPS, 127/2009, 353 e segg.
- Carofiglio G., *Le perfezioni provvisorie*, Sellerio, Palermo, 2010.
- Carofiglio G., *L'arte del dubbio*, Sellerio, Palermo, 2007.
- Caroni P., *Einleitungstitel des Zivilgesetzbuches*, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 1996.

- Caroni P., "Privatrecht". Eine sozialhistorische Einführung, Helbing & Lichtenhahn, Basilea/Francoforte s.M., 1988.
- Carrara F., Programma del corso di diritto criminale, Parte generale, 4. ediz., Lucca, 1871.
- Cauvin J., Naissance des divinités, naissance de l'agriculture, CNRS, Parigi 2010.
- Cavaliere A., Il concorso eventuale nel reato associativo, Edizioni scientifiche italiane, Napoli/Roma, 2003.
- Cavanna A., Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico, vol. II, Giuffrè, Milano, 2005.
- Chanez C., Epistémologie de la vérité dans le Code de procédure pénale suisse, Tesi di laurea friburghese, Schulthess, Ginevra/Zurigo/Basilea, 2009.
- Cohen E., Inquiring Once More After the Inquisitorial Process, in Dietmar Willoweit (curatore), Die Entstehung des öffentlichen Strafrechts, Böhlau, Colonia/Weimar/Vienna 1999, 41 e segg.
- Collin, P., "Wächter der Gesetze" oder "Organ der Staatsregierung"?, Vittorio Klostermann, Francoforte s.M., 2000.
- Collin P., Die Geburt der Staatsanwaltschaft in Preussen, forum historiae iuris, www.forhisiur.de, 12 marzo 2001.
- Dilcher D., Überlegungen zum langobardischen Strafrecht: Der Bereich öffentlicher Sanktion, in Kannowski B./ Lepsius S./ Schulze R. (curatori), Normen zwischen Oralität und Schriftkultur, Böhlau, Colonia/Weimar/Vienna, 2008, 359 e segg.
- Dilcher D., Fehde, Unrechtsausgleich und Strafe im älteren langobardischen Recht, in Weitzel J. (curatore), Hoheitliches Strafen in der Spätantike und im frühen Mittelalter, Böhlau, Colonia 2002, 27 e segg.
- Durand B./Mayali L./Padoa Schioppa A./Simon D. (curatori), Staatsanwaltschaft. Europäische und amerikanische Geschichten, Vittorio Klostermann, Francoforte s.M. 2005.
- Eymerich N./Peña F., Il manuale dell'inquisitore, a cura di Louis Sala-Molins, trad. ital., Fanucci, Roma, 2000 (ed. orig. Avignone 1376 risp. Roma 1578).
- Falk U., Zur Folter im deutschen Strafprozess. Das Regelungsmodell von Benedict Carpzov (1595-1666), forum historiae iuris, www.forhisiur.de, 20 giugno 2001.

- Ferrarese M. R., *Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale*, Laterza, Roma/Bari, 2006.
- Ferrer Beltrán J., *Prova e verità nel diritto*, trad. ital., Il Mulino, Bologna, 2004.
- Fiorelli P., *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, Giuffrè, Milano, 1953.
- Fletcher G. P., *Grammatica del diritto penale*, trad. ital., Il Mulino, Bologna, 2004.
- Fraher R., *The theoretical justification for the new criminal law of the high middle ages: “rei publice interest ne crimina remaneant impunita”*, *The University of Illinois law review* (1984), 577 e segg.
- Foucault M., *L'archéologie du savoir*, Gallimard, Parigi, 1969.
- Foucault M., *Les mots et les choses*, Gallimard, Parigi, 1966.
- Garré R., *Fra diritto romano e giustizia popolare*, Tesi di laurea bernese, Vittorio Klostermann, Francoforte, 1999.
- Given J., *Pursuing Heretics in Medieval Languedoc. An Essay on the Social Context of a Campaign of Repression*, in Dietmar Willoweit (curatore), *Die Entstehung des öffentlichen Strafrechts*, Böhlau, Colonia/Weimar/Vienna, 1999, 67 e segg.
- Gouron A., *L'apport des juristes français à l'essor du droit pénal savant*, in Dietmar Willoweit (curatore), *Die Entstehung des öffentlichen Strafrechts*, Böhlau, Colonia/Weimar/Vienna, 1999, 337 e segg.
- Groot R. D., *Proto-Juries and Public Criminal Law in England*, in Dietmar Willoweit (curatore), *Die Entstehung des öffentlichen Strafrechts*, Böhlau, Colonia/Weimar/Vienna, 1999, 23 e segg.
- Gschwend L., *Carolina*, in *Dizionario storico della Svizzera*, vol. 3, Armando Dadò, Locarno, 2004, 83 e seg.
- Heather P., *La caduta dell'Impero romano*, trad. ital., Garzanti, Milano, 2006.
- Hein O., *Vom Rohen zum Hohen. Öffentliches Strafrecht im Spiegel der Strafrechtsgeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts*, Böhlau, Colonia, 2001.
- Hilgendorf E./Weitzel J. (curatori), *Der Strafgedanke in seiner historischen Entwicklung*, Duncker & Humboldt, Berlino, 2007.
- Hoebel E. A., *Il diritto nelle società primitive. Uno studio comparato sulla dinamica dei fenomeni giuridici*, trad. ital., Il Mulino, Bologna, 1973.

- Kaiser G., Täter-Opfer-Ausgleich als moderne Konfliktlösungsstrategie strafrechtlicher Sozialkontrolle, Gedächtnisschrift für Heinz Zipf, Heidelberg, 1999, 105 e segg.
- Kaser M./Knütel R., Römisches Privatrecht, 19. ediz., C.H. Beck, Monaco, 2008.
- Kéry L., Gottesfurcht und irdische Strafe. Der Beitrag des mittelalterlichen Kirchenrechts zur Entstehung des öffentlichen Strafrechts, Böhlau, Colonia/Weimar/Vienna, 2006.
- Kéry L., Kirchenrechtliche Grundlagen des öffentlichen Strafrechts, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung 91/2005, 128 e segg.
- Kéry L., Inquisitio-denunciatio-exceptio. Möglichkeiten der Verfahrensleitung im Dekretalenrecht, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung, 87/2001, 226 e segg.
- Kettiger D., Tierschutzanwalt: Was lässt das Bundesrecht künftig noch zu?, Jusletter del 30 marzo 2010.
- Kohler J., Internationales Strafrecht, Stoccarda, 1917.
- Krause J.-U., La criminalità nel mondo antico, trad. ital., Carocci, Roma 2006.
- Krause T., Criminal Justice History. Neuere Beiträge zur englischen und irischen Strafrechts- und Kriminalitätsgeschichte, Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte, 6/2005, 181 e segg.
- Kroeschell K., Deutsche Rechtsgeschichte, vol. 1, 13a ediz., Böhlau, Colonia/Vienna/Weimar, 2008.
- Kuhn T. S., The structure of scientific revolutions, 3a ediz., The University of Chicago Press, Chicago, 1996.
- Landau P., Ursprünge und Entwicklung des Verbotes doppelter Strafverfolgung wegen desselben Verbrechens in der Geschichte des kanonischen Rechts, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung 56/1970, 124 e segg.
- Lesaffer R., European Legal History. A Cultural and Political Perspective, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.
- Lüthy W., Die Schweizerische Bundesanwaltschaft, Tesi di laurea, Berna, 1923.
- Mannori L./Sordi B., Storia del diritto amministrativo, Laterza, Roma/Bari, 2001.

- Marchetti M. R., *L'assistenza giudiziaria internazionale*, Giuffrè, Milano, 2005.
- von Mayenburg D., "Geborene Opfer". Bausteine für eine Geschichte der Viktimologie – Das Beispiel Hans von Hentig, *Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte*, 14/2009, 122 e segg.
- Mereu I., *Storia dell'intolleranza in Europa*, 3a ediz., Bompiani, Milano, 2000.
- Merlo G. G., *Inquisitori e Inquisizione del Medioevo*, Il Mulino, Bologna, 2008.
- Minda G., *Teorie postmoderne del diritto*, trad. ital., Il Mulino, Bologna, 2001.
- Modzelewski K., *L'Europa dei barbari*, trad. ital., Bollati Boringhieri, Torino, 2008.
- Muñoz Conde F., *Conversación con Francisco Muñoz Conde*, *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, <http://criminet.ugr.es> – RECPC 04-c2 (2002).
- Nolte J. L., *Polizeirecht, Spitzel und Denunzianten – Eine gemeinsame Entstehungsgeschichte während der Demagogenverfolgung in Preussen*, *forum historiae iuris*, www.forhistiur.de, 14 aprile 2009.
- Osten Ph., *Der Tokioter Kriegsverbrecherprozess und die japanische Rechtswissenschaft*, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlino, 2003.
- Oesterhelt S., *Amtshilfe im internationalen Steuerrecht der Schweiz*, *Ju- sletter* del 12 ottobre 2009.
- Padoa Schioppa A., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Il Mulino, Bologna 2003.
- Pieth M., *Schweizerisches Strafprozessrecht*, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 2009.
- Piquerez G., *Les principes généraux de la procédure pénale selon le Code de procédure pénale suisse (art. 3-11 CPP): la consécration législative de la constitutionnalisation du procès pénal*, in *Mélanges en l'honneur de Pierre Tercier*, Ginevra/Zurigo/Basilea, 2008.
- Pomeroy S. B., *The Murder of Regilla. A case of domestic violence in antiquity*, Harvard University Press, Cambridge/Londra, 2007.
- Pradel J., *Manuel de procédure pénale*, 14a ediz., Cujas, Parigi, 2008.
- Prosperi A., *Storia moderna e contemporanea*, vol. 1, *Dalla peste nera alla Guerra dei trent'anni*, Einaudi, Torino, 2000.

- Prosperi A., *Tribunali della coscienza, Inquisitori, confessori, mistici*, 2a ediz., Einaudi, Torino, 2009.
- Queloz N./Luginbühl U./Senn A./Magri S. (curatori), *Ist das Ziel der Resozialisierung noch zeitgemäss?*, Stämpfli, Berna, 2009.
- Renucci J.-F./Gayet C., *Code de procédure pénale*, 50a ediz., Dalloz, Parigi, 2008.
- Richli P., *Welche Aufgaben soll der Staat erfüllen? Ein Beitrag zur Rechtsetzungslehre im Anschluss an die Politische Philosophie*, Stämpfli, Berna, 2009.
- Rifkin J., *La civiltà dell'empatia*, trad. ital., Mondadori, Milano, 2010.
- Riley Scott G., *Storia della tortura*, trad. ital., Mondadori, Milano, 1999.
- Rizzi M., *Cesare e Dio. Potere spirituale e potere secolare in Occidente*, Il Mulino, Bologna, 2009.
- Rosbach O., *Strafrecht und Gesellschaft bei Anselm von Feuerbach*, in *forum historiae iuris*, www.forhisiur.de, 1. dicembre 2000.
- Rousseaux X., *From Case to Crime. Homicide Regulation in Medieval and Modern Europe*, in Willoweit D. (curatore), *Die Entstehung des öffentlichen Strafrechts*, Böhlau, Colonia/Weimar/Vienna, 1999, 143 e segg.
- Roxin C., *Hat das Strafrecht eine Zukunft?*, in *Gedächtnisschrift für Heinz Zipf*, Heidelberg, 1999, 135 e segg.
- Rüping H./Jerouschek G., *Grundriss der Strafrechtsgeschichte*, 5a ediz., C.H. Beck, Monaco 2007.
- Sacco R., *Antropologia giuridica*, Il Mulino, Bologna 2007.
- Safferling Ch., *Lernen von Nürnberg. Die Relevanz des Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesses für das moderne Völkerstrafrecht, Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte*, 14/2009, 148 e segg.
- Saporetti C., *Antiche leggi. I „Codici“ del Vicino Oriente Antico*, Rusconi, Milano, 1998.
- Sbriccoli M., *“Vidi communiter observari”. L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 27/1998, 231 e segg.
- Sbriccoli M., *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Giuffrè, Milano, 1974.
- Schlosser H., *Von der Klage zur Anklage. Spuren eines Wandels am Beispiel der Augsburger reichsstädtischen Strafpraxis*, in Willoweit D.

- (curatore), Die Entstehung des öffentlichen Strafrechts, Böhlau, Colonia/Weimar/Vienna, 1999, 239 e segg.
- Schmid N., Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Dike, Zurigo/San Gallo, 2009.
- Schmoeckel M., Humanität und Staatsraison, Böhlau, Colonia/Weimar/Vienna, 2000.
- Schuster P., Konkurrierende Konfliktlösungsmöglichkeiten. Dynamik und Grenzen des öffentlichen Strafanspruchs im Spätmittelalter, in Lüderssen K. (curatore), Die Durchsetzung des öffentlichen Strafanspruchs, Böhlau, Colonia, 2002, 133 e segg.
- Sprandel R., Neuralgische Punkte in der Strafrechtswirklichkeit des Spätmittelalters, in Willoweit D. (curatore), Die Entstehung des öffentlichen Strafrechts, Böhlau, Colonia/Weimar/Vienna, 1999, 177 e segg.
- Summers S., Strafbefreiung und Einstellung des Verfahrens, RPS, 128/2010, 1 e segg.
- Supiot A., Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del Diritto, trad. ital., Bruno Mondadori, Milano 2006.
- Szpiro G., Keine privaten Gefängnisse in Israel. Annullierung eines Gesetzes durch das Oberste Gericht, Neue Zürcher Zeitung, 24 novembre 2009, 7.
- Tarello G., Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto, Il Mulino, Bologna, 1976.
- Taruffo M., La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Laterza, Roma/Bari, 2009.
- Thier A., Strafe muss sein, Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte, 14/2009, 186 e segg.
- Trusen W., Der Inquisitionsprozess, seine historischen Grundlagen und frühen Formen, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung, 74/1988, 168 e segg.
- Vallerani M., Il giudice e le sue fonti. Note su inquisito e fama nel Tractatus de maleficiis di Alberto da Gandino, Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte, 14/2009, 40 e segg.
- Vallerani M., La giustizia pubblica medievale, Il Mulino, Bologna, 2005.
- Valzania S., Wallenstein. La tragedia di un generale nella Guerra dei Trent'anni, Mondadori, Milano, 2007.

- Ward-Perkins B., *La caduta di Roma e la fine della civiltà*, trad. ital., Laterza, Roma/Bari, 2008.
- Weitzel J., *Strafe und Strafverfahren in der Merowingerzeit*, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung, 111/1994, 66 e segg.
- Wesel U., *Geschichte des Rechts. Von den Frühformen bis zur Gegenwart*, C.H. Beck, 3a ediz., Monaco 2006.
- Wesel U., *Frühformen des Rechts in vorstaatlichen Gesellschaften*, Suhrkamp, Francoforte s.M. 1985.
- Willoweit D., *Deutsche Verfassungsgeschichte*, 6a ediz., C.H. Beck, Monaco 2009.
- Willoweit D., *Entdogmatisierung der mittelalterlichen Strafrechtsgeschichte*, Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte, 14/2009, 14 e segg.
- Willoweit D., *Programm eines Forschungsprojekts*, in Willoweit D. (curatore), *Die Entstehung des öffentlichen Strafrechts*, Böhlau, Colonia/Weimar/Vienna, 1999, 1 e segg.
- Willoweit D., *Gewalt und Verbrechen, Strafe und Sühne im alten Würzburg*, in Willoweit D. (curatore), *Die Entstehung des öffentlichen Strafrechts*, Böhlau, Colonia/Weimar/Vienna, 1999, 215 e segg.
- Zimmermann R., *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 3a ediz., Stämpfli, Berna, 2009.
- Zolo D., *La giustizia dei vincitori. Da Norimberga a Baghdad*, Laterza, Roma/Bari, 2006.

